

### ***Francesco riforma il processo canonico per le cause di nullità matrimoniale***

«Favorire non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi».

*Preparare meglio i fidanzati e i giovani alla scelta del sacramento del matrimonio*

«Favorire non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi». È il principio base dei due «motu proprio» di papa Francesco, intitolati «*Mitis iudex Dominus Iesus*» e «*Mitis et misericors Iesus*» sulla riforma del processo canonico nelle cause di nullità, rispettivamente del Codice di diritto canonico (Chiese occidentali) e nel Codice dei canoni (Chiese orientali cattoliche). Due, in quanto la Chiesa «respira con due polmoni, l'Occidente e l'Oriente».

Testi datati 15 agosto 2015, solennità dell'Assunta; resi pubblici in Sala stampa vaticana l'8 settembre, festa della Natività di Maria, e in vigore dall'8 dicembre, solennità dell'Immacolata concezione e inizio del giubileo straordinario della misericordia, nel 50° della conclusione del concilio Vaticano II (1965-2015). Riforma che è stata richiesta con forza dal sinodo straordinario di un anno fa «*Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*» (5-19 ottobre 2014) e che è arrivata alla vigilia del sinodo ordinario «*Vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo*» (4-25 ottobre 2015). Ad essa ha lavorato una speciale commissione che, all'unanimità, ha approvato le norme che sono state esaminate e confermate da quattro «grandi esperti», il cui nome rimane segreto, e sono state fatte proprie e tradotte in pratica dal papa con le due lettere apostoliche.

### **Matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana**

In uno dei passaggi più incisivi e più belli, Francesco afferma: «È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il vescovo di Roma a offrire ai vescovi questa riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati».

Nel sinodo straordinario del 2014 su un punto è stata chiarissima «la maggioranza, che ha sollecitato processi più rapidi e accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso – afferma il papa – di dare disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio». L'assise sottolineò «la necessità di rendere più accessibili e agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento della nullità».<sup>1</sup>

Questa è la terza riforma del processo matrimoniale dopo quella di Benedetto XIV nel 1741 e di Pio X nel 1908. Come per tutti i pontefici – e come dice Bergoglio nella «Lettera al presidente del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione all'approssimarsi del giubileo straordinario della misericordia» del 1° settembre 2015 – la preoccupazione principale è la «*salus animarum, salvezza delle anime*».

---

<sup>1</sup> Cf. *Relatio synodi* n. 48

## **Processo più breve. Il vescovo giudice**

### *Molte novità*

- non c'è più l'obbligo della doppia sentenza conforme, ma una sola sentenza in favore della nullità;
- il vescovo diventa giudice unico e ha la possibilità di istruire un processo breve per arrivare alla sentenza;
- il vescovo può anche nominare un giudice unico per studiare il caso, se non è possibile istituire in diocesi un tribunale;
- i processi si svolgeranno nelle rispettive diocesi, con minori difficoltà dovute a viaggi e spostamenti;
- i procedimenti saranno gratuiti, cadendo così la diceria che la Chiesa concede la nullità solo ai ricchi che possono pagare.

### *Criteri fondamentali*

- *Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva.* Non è più richiesta «una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto».
- *Il giudice unico sotto la responsabilità del vescovo.* La costituzione del giudice unico, «comunque chierico», anzitutto spetta al vescovo, che ha «potestà giudiziale» e deve «assicurare che non si indulga a qualunque lassismo».
- *Il vescovo è giudice.* È uno dei passaggi chiave: «Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica che nelle grandi, come nelle piccole diocesi, il vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata alla curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò vale specie nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente».
- *Il processo più breve.* Per rendere più agile il processo «si è disegnata una forma di processo più breve, in aggiunta a quello documentale vigente, da applicare nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti». Al pontefice non sfugge «quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio»; per questo nel processo «sia costituito giudice il vescovo che, in forza del suo ufficio pastorale, è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina».
- *L'appello alla sede metropolitana.* «Si ripristini l'appello alla sede metropolitana», poiché «l'ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa».
- *Il compito delle conferenze episcopali.* Devono essere spinte «dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi», quindi «avvertano fortemente il dovere di condividere la conversione e rispettino assolutamente il diritto dei vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa». Inoltre «il ripristino della vicinanza tra giudice e fedeli non avrà successo se dalle conferenze non verrà ai singoli vescovi lo stimolo e l'aiuto a mettere in pratica la riforma». Le conferenze episcopali, «salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali», curino che «venga assicurata la gratuità delle procedure perché la Chiesa, mostrandosi madre generosa, in una materia strettamente legata alla salvezza delle anime, manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati».
- *L'appello alla Sede apostolica.* Spiega il papa: «Conviene che si mantenga l'appello al tribunale ordinario della Sede apostolica, cioè la Rota romana, nel rispetto di un antichissimo principio

giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo cura di contenere qualunque abuso. La legge della Rota romana sarà al più presto adeguata».

Con questa riforma cambia il Codice di diritto canonico (occidentale), libro VII (*I processi*), parte III (*Alcuni processi speciali*), titolo I (*I processi matrimoniali*), capitolo I (*Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio*). I canoni 1671-1691 dall'8 dicembre 2015 sono integralmente sostituiti.

## **La Chiesa non cancella il matrimonio indissolubile**

### *I tre beni del matrimonio (Tria bona matrimonii)*

Spesso si dice e si scrive che «la Chiesa cancella e/o annulla il matrimonio». Niente affatto. Non annulla il matrimonio, ma riconosce che non sussistevano le condizioni per celebrarlo, era ed è nullo in partenza («nullità ab initio»). La nullità può essere riconosciuta anche nei fatti precedenti al matrimonio, i cosiddetti «impedimenti dirimenti», resi celebri da Alessandro Manzoni ne «I promessi sposi», capitolo II, che fa elencare da don Abbondio al povero Renzo Tramaglino la sequenza in latino: «Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis, ...». Il matrimonio non ha effetto se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano dal matrimonio religioso. Gli impegni riguardano i cosiddetti «tria bona matrimonii»: «bonum sacramenti», indissolubilità del vincolo; «bonum prolis», apertura alla nascita di figli; «bonum fidei», accettazione del vincolo esclusivo di fedeltà al coniuge.

### *I motivi di nullità matrimoniale*

Rimangono inalterati e sono ricordati dal diritto canonico: impotenza copulativa antecedente e perpetua sia per l'uomo e sia per la donna (1084); mancanza di sufficiente uso di ragione (1095 § 1); mancanza di discrezione di giudizio (1095 § 2); impossibilità psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (1095 § 3); ignoranza, quando i contraenti ignorano che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole (1096); errore di persona (1097 § 1 e § 2); dolo ordito dal coniuge o da terzi per ottenere il consenso (1098); simulazione o esclusione (1101 § 1 e § 2); condizione (1102 § 1, § 2, § 3); violenza o timore grave (1103).

La **nullità del matrimonio canonico** si verifica quando il matrimonio, contratto davanti al ministro della Chiesa Cattolica, è nullo per la presenza di un impedimento canonico, vale a dire, per un vizio di consenso del matrimonio canonico celebrato o per vizio di forma. Se il matrimonio è dichiarato nullo, dal Tribunale ecclesiastico competente, per la Chiesa il matrimonio non è mai esistito e quindi le parti possono contrarre nuovo matrimonio dinanzi alla Chiesa. E' più diffuso tra i non addetti ai lavori il termine di “annullamento”, impreciso perché si “annulla” un qualche cosa che è venuto giuridicamente ad esistenza, ma che è viziato. Nel caso di nullità invece il matrimonio non è mai stato contratto, non è mai esistito.

## **I motivi di nullità**

Il matrimonio canonico, cioè contratto davanti alla Chiesa, è un Sacramento che ha - per semplificare - la forma di un contratto, in cui è essenziale il consenso delle parti, libero, consapevole, posto nella debita forma ed in assenza di impedimenti. Da qui nascono tutta una serie di motivi di nullità, tecnicamente detti “capi”, che possono essere o - appunto - la presenza di un impedimento del matrimonio canonico o un vizio del consenso del matrimonio canonico o, infine, un vizio di forma del matrimonio canonico.

## Come si fa

Nel caso in cui si verifichi l'esistenza di una causa di nullità, si può procedere alla relativa domanda. La procedura per dichiarazione di nullità inizia con un ricorso (chiamato **libello**), in cui si espone il motivo per cui si ritiene nullo il proprio matrimonio chiedendo al tribunale che si pronunci.

La procedura comporta l'audizione delle parti, coloro che hanno contratto matrimonio, e dei testimoni, che possano avvalorare la deposizione delle parti sulla loro vicenda matrimoniale e, soprattutto, che possano riportare fatti significativi su ciò che attiene più strettamente il motivo di nullità.

Al termine dell'istruttoria, si ha la sentenza, che può essere o affermativa (cioè: "Consta della nullità del matrimonio") o negativa (cioè: "Non consta della nullità del matrimonio"). Nel caso di sentenza affermativa, secondo le nuove norme emanate da papa Francesco per snellire e rendere più celere il processo di nullità matrimoniale, la doppia conforme (cioè due pronunciamenti identici di due tribunali), non è più necessaria, ma è sufficiente la sentenza emanata dal Vescovo, mediante il suo tribunale, che diviene così esecutiva, e quindi il matrimonio per la chiesa è nullo (non è mai esistito) e le parti possono passare a nuove nozze davanti alla Chiesa.

### *Ecco, pertanto riassunti sinteticamente, i capi di nullità del matrimonio*

Nei procedimenti di nullità, il motivo di gran lunga più ricorrente è un vizio del consenso: quasi il 99% dei casi trattati nei tribunali vengono discussi invocando uno o più vizi del consenso; tra questi, i più diffusi sono le incapacità e le esclusioni.

## Gli impedimenti

Gli impedimenti sono situazioni che rendono una persona inabile a celebrare un matrimonio valido. Alcuni di essi possono essere dispensati dalla Santa Sede, altri dall'ordinario del luogo (cioè solitamente il vescovo), in modo da permettere in singoli casi il matrimonio (can. 1078) anche se ricorrono queste situazioni; altri invece non possono mai essere dispensati. In maniera eccezionale, il vescovo può temporaneamente e per gravi motivi vietare un matrimonio (can. 1077) anche se non ricorrono questi casi: tale divieto deve essere temporaneo e non ha effetto dirimente (il matrimonio che, nonostante il divieto, fosse comunque celebrato, sarebbe valido).

### **I 12 impedimenti sono:**

**1.età** : l'uomo deve avere almeno 16 anni, la donna 14. Per l'Italia, la revisione del concordato lateranense (18 febbraio 1984, art. 8,1a) ha stabilito un'età minima per entrambi di 18 anni (can. 1083). L'ordinario può dispensare dalla regola dei 18 anni (anche se in questo caso il matrimonio non potrà avere effetti civili in Italia), mentre non è ammessa dispensa dell'età minima.

**2.impotenza**: nel caso di un coniuge che già prima del matrimonio, in maniera perpetua e certa, sia incapace di copulare (can. 1084). Questo impedimento non è dispensabile.

**3.legame**: un candidato coniuge non deve essere già sposato (can. 1085). Questo impedimento non è dispensabile.

**4.differenza di culto**:entrambi i coniugi devono essere battezzati nella Chiesa cattolica per celebrare il matrimonio cattolico (can. 1086). L'ordinario, tuttavia, può concedere la dispensa perché un cattolico sposi un battezzato non cattolico o anche un non battezzato.

**5.ordine**: non si può sposare l'uomo già ordinato (can. 1087); la dispensa da questo impedimento è riservata alla Sede Apostolica.

**6.voto (voti)**: non si può sposare chi ha fatto voto di castità in un istituto religioso (can. 1088); la dispensa da questo impedimento è riservata alla Sede Apostolica.

**7.rapimento:** il coniuge deve essere libero nella scelta, non rapito né forzatamente trattenuto per ottenere il suo consenso al matrimonio (can. 1089). Non si ammette dispensa.

**8.crimine:** il coniuge non deve avere ucciso il proprio o l'altrui partner per contrarre il matrimonio (can. 1090); la dispensa da questo impedimento è riservata alla Sede Apostolica.

**9.consanguineità:** nella linea retta (per esempio padre e figlia, nonno e nipote) il matrimonio è sempre invalido; nella linea collaterale il matrimonio è invalido fino al quarto grado di parentela (can. 1091); l'ordinario del luogo può dispensare solo dal terzo grado (ad esempio zio e nipote) e dal quarto grado (ad esempio cugino e cugina) della linea collaterale, mentre non è ammessa dispensa nella linea retta né nel secondo grado della linea collaterale (cioè tra fratello e sorella).

**10.affinità:** vieta i matrimoni con i consanguinei in linea retta del precedente coniuge, per esempio, madre o figlia dell'ex moglie (can. 1092). L'ordinario può concedere la dispensa.

**11.pubblica onestà:** questo impedimento sorge quando vi sia stato tra due persone un matrimonio invalido oppure "vita comune oppure concubinato notorio o pubblico" e rende invalido il matrimonio "nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa" (can. 1093). Ad esempio un uomo non può sposare la figlia della donna con cui ha convissuto. L'ordinario può concedere la dispensa.

**12.parentela acquisita:** sono invalidi i matrimoni entro una parentela di linea retta o di secondo grado della linea collaterale derivata da adozione, per esempio madre, figlia, sorella di una ragazza adottata (can. 1094). L'ordinario può concedere la dispensa.

## **I vizi del consenso**

Il sacramento del matrimonio si differenzia dagli altri sacramenti per il ministro: per questi si tratta di un chierico, mentre nel matrimonio i ministri sono gli sposi stessi, e la funzione del celebrante è quella di assistente, cioè "colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa" (can. 1108). "L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente" (can. 1057): quindi se manca il consenso il matrimonio non è valido.

### **I vizi del consenso sono:**

1.incapacità per mancanza di sufficiente uso della ragione (can. 1095, n. 1).

2.incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio circa diritti e doveri essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 2).

3.incapacità per cause di natura psichica che rendono impossibile assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3)

4.ignoranza circa l'essenza del matrimonio (can. 1096).

5.errore di persona fisica (can. 1097, § 1) o errore circa una qualità della persona, solo nel caso in cui tale qualità fosse intesa direttamente e principalmente al momento del matrimonio (can. 1097, § 2).

6.dolo (can. 1098): quando il coniuge ha prestato il consenso perché raggirato dolosamente circa una qualità del partner, che per sua natura può perturbare gravemente la vita coniugale.

7.esclusione del matrimonio o di un suo elemento essenziale (can. 1101), quando un coniuge (o entrambi) al momento del matrimonio esclude una o alcune caratteristiche essenziali del matrimonio. Questo difetto di consenso spesso viene chiamato anche "simulazione", perché chi il giorno delle nozze esclude volontariamente una caratteristica essenziale del matrimonio, presta un consenso simulato, non vero.

Le diverse tipologie di esclusione non vengono elencate dal canone; nella prassi processuale si riconoscono:

1.esclusione totale;

2.esclusione della prole;

- 3.esclusione dell'indissolubilità;
- 4.esclusione della fedeltà;
- 5.esclusione del bene dei coniugi.
- 5.condizione futura (can. 1102 §1), per esempio un matrimonio stipulato con la premessa che il partner dovrà laurearsi o trovare lavoro.
- 6.violenza o timore grave (can. 1103), quando il matrimonio è celebrato senza la dovuta libertà, come unica via d'uscita per sottrarsi ad una situazione di violenza o timore grave.

### **Infine i difetti di forma**

Perché un matrimonio sia valido deve anche essere celebrato secondo la forma canonica, cioè rispettando le formalità previste dalla Chiesa. Tali formalità, che possono essere soggette a variazione nel corso della storia, sono presentate nei libri liturgici (il Rito del matrimonio) e nel Codice di diritto canonico (cann. 1104-1123).

Ordinariamente i due nubendi devono essere presenti contemporaneamente ed esprimere il consenso nella forma prestabilita di fronte al ministro ordinato e a due testimoni.

Particolare attenzione è riservata al ruolo del ministro che assiste alle nozze: se egli non è idoneo, il matrimonio è invalido. Può assistere validamente alle nozze:

- l'ordinario del luogo (vescovo) nel proprio territorio;
- il parroco nel proprio territorio;
- il sacerdote non parroco o il diacono, se delegati dall'ordinario del luogo o dal parroco;
- il laico delegato dal vescovo, ma solo nei Paesi dove la Conferenza episcopale abbia espresso il proprio parere favorevole e la Santa Sede abbia concesso questa possibilità. Non è il caso dell'Italia.

### **Regole procedurali**

Il papa indica una serie di «regole procedurali» affinché «l'operato dei tribunali risponda alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo». Particolare importanza ha il titolo V, art. 14 § 1. «Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve, si annoverano per esempio: la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici».

### **Ecco una buona spiegazione del dott don Giuseppe Capsoni riguardo alle Regole procedurali in relazione al titolo V, art. 14 § 1**

1. La grande novità di Papa Bergoglio consiste nell'introduzione di **“quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso”**. Questo è un punto particolarmente delicato perché, come ha ricordato papa Benedetto XVI nel discorso alla Rota Romana del 2013, pochi giorni prima delle sue dimissioni, *«Il patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale dei nubendi; ciò che si richiede, come condizione minima necessaria, è l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa»*.

E se la fede non viene richiesta come condizione per sposarsi, come è possibile renderla una causa di nullità? È questo il problema che si pone. In effetti il dibattito sulla questione della fede e del sacramento del matrimonio è da anni dibattuta, e proprio nel discorso alla Rota Romana del 2013 viene affrontato specificamente da Benedetto XVI, ritenendo anch'egli che non sia possibile separare totalmente l'intenzione dei contraenti dalla loro fede. Ma il discorso di Benedetto XVI, che va letto integralmente, va nella direzione di approfondire il senso del matrimonio cristiano e la sua verità, non certo quello di rendere più semplice risposarsi in chiesa. L'introduzione nuova e sorprendente della mancanza di fede quale criterio per la nullità lascia ovviamente grande potere discrezionale che può avere esiti molto diversi a seconda del vescovo chiamato a giudicare. Il che significa che chi afferma di aver contratto matrimonio senza però avere fede, può richiedere la nullità, senza tenere conto del fatto che nella proclamazione del *Credo* e durante la celebrazione del rito matrimoniale i futuri sposi sono tenuti a confermare e a professare solennemente, di fronte a celebrante, testimoni e assemblea, la propria fede.

C'è da dire che sia da un punto di vista strettamente giuridico, sia da un punto di vista pastorale, quanto detto su tale argomentazione, lascia ai singoli la valutazione soggettiva dei casi in cui rendere nullo il matrimonio oppure no.

2. Per **brevità della convivenza coniugale** si intende pochi mesi. E' qui molto soggettiva è l'interpretazione di questa condizione: può essere che si tratti di pochi giorni o di pochi mesi; dipende poi comunque da chi la valuta.

3. Per quanto riguarda **l'aborto procurato per impedire la procreazione** c'è da sottolineare solamente quanto segue: promettere di "*accogliere i figli che il Signore vorrà donarvi*" e poi scegliere deliberatamente di non averne, rende nullo un matrimonio cristiano indipendentemente da quello che due coniugi intendono sostenere come capo di nullità.

4. **Ostinata permanenza in una relazione extraconiugale** al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo sta ad indicare che tale vizio del consenso si configura nel caso in cui taluno dei nubendi escluda l'impegno della fedeltà coniugale e si riservi il diritto di commettere adulterio dopo il matrimonio, negando in tal modo al suo futuro coniuge il diritto esclusivo alle intimità coniugali. Ciò, peraltro, acquisisce in ambito processuale un credito ancor più ampio allorché taluno dei coniugi abbia intrattenuto una relazione extraconiugale instaurata già prima del matrimonio e si sia sposato, quindi, con la ferma intenzione di proseguirla anche durante il matrimonio stesso.

5. Così pure con il termine **occultamento doloso** si intende un'azione ingannevole, commessa in modo deliberato e fraudolento nei riguardi di un soggetto, al fine di fargli compiere un determinato atto giuridico.

Circa il matrimonio canonico, esso risulterà quindi invalido allorché un determinato comportamento doloso (che può consistere sia in una *azione* che in una *omissione*) sia stato deliberatamente posto in essere per indurre taluna delle parti a prestare il consenso matrimoniale, che altrimenti non sarebbe stato prestato.

Ad esempio: si configura un comportamento doloso nel caso in cui taluno dei nubendi nasconda all'altro – prima del matrimonio – una malattia inguaribile o contagiosa pur sapendo di esserne affetto, oppure un riprovevole stile di vita o gravi precedenti con la giustizia penale; come pure nel caso in cui manifesti la propria idoneità fisica a procreare, pur consapevole della propria sterilità; ed ancora nel caso in cui una donna attribuisca il proprio stato di gravidanza al suo futuro marito, pur sapendo che esso sia riconducibile ad una relazione clandestina intrattenuta con un altro uomo.

In tutte queste circostanze ci deve comunque essere l'evidenza della prova già all'atto della richiesta di nullità che è poi l'aspetto più complesso di questo tipo di procedimento in quanto è come se si dovesse fare un processo ancora prima del processo diretto alla raccolta delle prove prima di iniziare la causa.

Anche la celebrazione del matrimonio posta in essere sotto l'effetto del timore provocato da

6. **pressione psicologica o costrizione morale, come pure da violenza o minaccia materiale** rende nullo il matrimonio . Al fine dell'invalidità del consenso, si richiede che il timore o la

violenza abbiano i seguenti requisiti: **a)** devono provenire dall'esterno da parte di terzi (che di solito si individuano nei genitori del soggetto minacciato); **b)** devono generare un timore o un turbamento dell'animo specifico e grave nel soggetto minacciato, poiché altrettanto grave deve essere il male minacciato nel caso egli intenda sottrarsi al matrimonio; **c)** infine la situazione in cui viene a trovarsi tale soggetto deve essere indeclinabile, ovvero senza alternativa o via di uscita, se non scegliendo appunto il matrimonio, da egli stimato quale male minore rispetto a quello minacciato.

In sede processuale la prova di tale capo di nullità, anche confortata da opportuno riscontro testimoniale, dovrà articolarsi su un duplice binario: **a) prova diretta:** la dimostrazione, da parte del soggetto minacciato o coartato, che la scelta matrimoniale infine da lui operata non sia stata frutto di una sua libera scelta, bensì impostagli da terzi; **b) prova indiretta:** la ulteriore dimostrazione dell'avversione da parte del soggetto minacciato non tanto nei confronti della persona impostagli quale coniuge, quanto piuttosto nei confronti del matrimonio proprio con questi.

Vorrei **mettere in rilievo un ultimo aspetto, che ritengo quello fondamentale.** Nessuno di noi conosce il cuore dell'uomo. Da cristiani sappiamo che solo in Dio riposa l'anima nostra. Solo Dio ci conosce veramente.

Il Papa ha detto in più occasioni che la Chiesa celebra troppi matrimoni e che semplificare i processi è solo parte del "problema". Sarebbe ben più urgente preparare bene e per tempo dei saldi matrimoni cristiani che correrebbero meno rischi, piuttosto che sciogliere dopo quelli "dubbi". Siamo tutti consapevoli della grande crisi della famiglia che è stato il cuore del Sinodo da poco celebrato e di cui fanno inevitabilmente parte i temi "nullità" e "divorziati risposati", anche se in tanti vorrebbero far finta che non è così.

Per come l'ho letta io, la vera innovazione di questa riforma è il fatto che finalmente si pone un'attenzione importante a un tema che tutto è meno che una questione relativa.

Non c'è da negare che certamente non sarà facile neanche per chi se ne occuperà tecnicamente comprendere cosa accadrà nella pratica ordinaria di questi processi trattandosi appunto di cambiamenti che per molti versi introducono nuove fasi, ma non scontano niente, se non in rarissimi casi (sostanzialmente uguali a quelli fino a oggi già previsti dal diritto della chiesa).

Della crisi della famiglia fanno parte anche le famiglie lontane, quelle risposate, quelle scoppiate, quelle divise di fatto anche se non di forma. Fare a meno di farci caso, come se fossero anime che non ci riguardano perché ci pare che non siano "conformi alla norma", non ci esime dal cercare anche per loro una via di comprensione e di misericordia.

In fondo credo che questo volesse dire il Papa: sensibilizzare ognuno di noi a non sentirci mai troppo perfetti o migliori di altri, perché "la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Cristo" (Gv. 1, 17).

### **Tre osservazioni finali**

1) *Sinodalità* – Francesco prosegue energicamente sulla strada della sinodalità. Se cinquant'anni fa Paolo VI istituiva il sinodo, dietro pressante richiesta del Vaticano II, ora Francesco sta traghettando la Chiesa da una monarchia assoluta e piramidale a una monarchia temperata e allargata, a un governo sinodale-collegiale.

2) *Celerità* – Francesco taglia alla grande i tempi della Chiesa. In meno di un anno ha celebrato il sinodo straordinario, ha istituito la commissione per la riforma, ha fatto rivedere le norme da quattro superesperti, ha scritto due *motu* che pongono il sigillo alla riforma, ha riscritto un capitolo importante del diritto canonico. Quando mai è accaduto che un papa abbinasse misericordia e celerità?

3) *In Italia troppe diocesi troppo piccole* – mons. Pio Vito Pinto, decano della Rota romana e presidente della commissione che ha preparato la riforma, rimarca la centralità del ruolo del vescovo: «Il papa investe i vescovi di fiducia. La riforma si incentra sul vescovo e chiede un'apertura onesta, non solo come anima ma anche come mente e cuore, alla massa dei poveri.

Quando il papa ripete che la Chiesa deve aprirsi ai poveri, intende parlare anche della massa dei divorziati». Le conferenze episcopali regionali, le diocesi e i vescovi si devono attrezzare. Un problema pastorale in Italia, di cui pubblicamente non si parla, sono le troppe diocesi troppo piccole e senza forze sufficienti. La riforma spingerà la CEI ad accelerare i tempi per la riduzione delle 225 diocesi italiane?

### **Che conseguenze derivano nella preparazione al matrimonio?**

Ci facciamo aiutare a rispondere alla domanda, dalla collaborazione e prendendo dal testo predisposto da don Giuseppe Capsoni, in via di pubblicazione, dove si aiutano i parroci ad essere molto più precisi e attenti nel condurre il dialogo conclusivo prima della celebrazione del matrimonio, detto processicolo, con i due nubendi. A questo punto della preparazione dei giovani al matrimonio già si sono svolti i vari corsi, già sono pressoché fissati i tempi della celebrazione. Insomma tutto è quasi pronto. Rifarci a questo piccolo processo, vedere le domande che si fanno, ci permette di avere una idea di come deve essere preparata la coppia e possiamo arguire indicazioni pastorali ed educative per l'adolescenza e la giovinezza, quando ancora non si è costituita la coppia in maniera più esplicita e quasi definitiva. E' evidente che il testo è per i presbiteri e in particolare i parroci, ma ciò non toglie che emergano alcune indicazioni anche per chi nella chiesa ha il compito di educare alla fede, all'incontro con Cristo, perché ogni sacramento, il matrimonio nel nostro caso, è un incontro con Cristo. I catechisti sono spesso consultati su tali questioni essendo più vicini alla gente e alle famiglie a partire dagli stessi alunni del catechismo e conoscere qualcosa di più su tali temi può aiutare la serenità della vita cristiana.

Già abbiamo visto i casi di nullità del matrimonio, ora vediamo quali atteggiamenti o interventi educativi sui ragazzi e sui giovani possono essere utili.

#### *a. Il matrimonio cristiano o fra cristiani è la risposta a una vocazione all'amore che Dio ci fa crescere nella esperienza di vita umana*

Non è la soddisfazione di un istinto, non è la ricerca di fuggire la solitudine, non è rispondere al "devo sistemarmi", mettere la testa a posto; non lo faccio perché così fan tutti (o quasi), nemmeno perché mi piace una ragazza o un ragazzo. Sono certo alcune di esse motivazioni complementari, conseguenze utili per la vita di una persona, ma non sono sufficienti da sole per motivare il sacramento del matrimonio, che deve essere collocato entro una esperienza di fede e di rapporto con Dio. Tutti siamo chiamati all'amore; non tutti al matrimonio, infatti ci sono coloro che vivono la vita religiosa in castità, senza sposarsi, e fanno della loro vita un dono d'amore.

#### *b. Avere sana costituzione anche nella propria dimensione riproduttiva, sessuale*

E' importante che si sia ben informati e educati alla gestione della propria sessualità e della integrità degli organi della riproduzione che per comportamenti sessuali non corretti, possono indurre la sterilità nella persona. Per esempio: l'uso di sostanze stupefacenti e l'assunzione cronica di alcool riducono le difese immunitarie predisponendo a infezioni croniche e acute che possono rendere sterili così come i rapporti promiscui causa di infezioni ricorrenti. ...

#### *c. Conoscenza delle qualità fondamentali del matrimonio cristiano*

Fedeltà, indissolubilità, accoglienza positiva esplicita della prole. La mentalità comune diffonde sempre di più idee errate circa i doveri fondamentali del matrimonio. Alcune leggi dello stesso stato sono molto tolleranti o contrarie alle leggi della chiesa. Di fedeltà non si parla più, anzi si dice che non esiste più obbligo di fedeltà nel senso che si possono vivere avventure con un altro coniuge o altra persona; così non si aiuta più a capire e a vivere l'indissolubilità (cfr vedi pratica del divorzio, separazioni e decisioni di formare un'altra coppia...). Dice il testo citato: "la mentalità divorzistica (che tecnicamente viene denominata errore di diritto, in quanto è una concezione falsa dell'istituto matrimoniale, seppure limitatamente a una sua caratteristica) non è da sola ordinariamente sufficiente a causare una esclusione della indissolubilità: perché ciò si verifichi occorre un atto positivo (cioè effettivo) della volontà. Tuttavia, ci possono essere errori così radicati nel soggetto,

ossia così tenacemente coltivati nel proprio patrimonio ideale, da poter determinare la stessa volontà, operando quale principio immediato della sua operazione”. La maturazione di queste qualità del proprio matrimonio esige una educazione molto precisa e controcorrente. Molti credono che dare vita ai figli sia un optional. Invece fa parte integrante del matrimonio cristiano avere l’intenzione esplicita di procreare, anche se poi sfortunatamente non può avvenire per tante complicazioni di salute, di costituzione sana, di fertilità.

Tutto questo fa parte di una educazione alla vita e all’amore che purtroppo oggi si fa fatica a perseguire e ad affrontare, anche anticipando di molto i tempi del fidanzamento.

*d. l’esperienza di fede che deve accompagnare la decisione di sposarsi in chiesa*

Abbiamo visto il discorso vocazionale, cioè della risposta a una chiamata di Dio sulla propria esistenza (questo basterebbe); occorre però riprendere il discorso anche perché molti ragazzi abbandonano la chiesa e ogni pratica e riflessione dopo la Cresima a 14 anni e hanno bisogno di ricostruire nella propria vita la bellezza della fede in Gesù e l’amore alla sua chiesa.

Dice il testo citato: “Per evitare fraintendimenti, si intende ribadire: la verifica dei minimi sufficienti per l’ammissione alla celebrazione del matrimonio canonico, anche sotto il profilo della fede soggettiva, non esaurisce il compito pastorale del parroco né lo esime dal dovere di aiutare la persona a sviluppare una esplicita adesione di fede alla realtà, anche matrimoniale, e a ricercare la piena fruttuosità del sacramento. Tuttavia le due questioni non coincidono e, forse, una loro non accurata distinzione porta a pericolose confusioni, con guadagni pastorali molto meno consistenti di quanto si potrebbe istintivamente pensare”.

+ Domenico Sigalini

NB. Il testo è stato da me composto utilizzando alla grande:

L’articolo di Accornero in Orientamenti pastorali n.1-2/2016

Il testo “Il processicolo” di don Giuseppe Capsoni

Studi particolari sui Motu proprio di papa Francesco di don Giuseppe Capsoni